



Lodi, 22 febbraio 2010
Prot. N. 8004/2010
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 57/2010 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

OGGETTO: Blocco della circolazione veicolare nella giornata di Domenica 28 Febbraio 2010 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

IL SINDACO

- ❑ Vista la Deliberazione di G.R. n.8/9958 del 29 Luglio 2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica e integrazione della deliberazione di G.R. n.5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria);
- ❑ Preso atto che le sopra richiamate disposizioni risultano già recepite sul territorio comunale, stante l'inserimento del Comune di Lodi nella zona del territorio lombardo caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 primario, Nox e COV, nonché da maggiori densità abitativa, industriale e di traffico e disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato;
- ❑ Preso atto che le previsioni fornite dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, relativamente al fenomeno della persistenza dell'inquinamento, indicano condizioni atmosferiche favorevoli ad un possibile ulteriore accumulo di particelle inquinanti;
- ❑ Preso atto che i valori relativi al materiale articolato (PM10) monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria sita nel comune di Lodi, testimoniano il verificarsi di diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalla vigente normativa;
- ❑ Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti atti a migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi tutt'ora in vigore nel territorio comunale al fine di contenere gli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed in particolare mirate alla riduzione delle emissioni di PM10 sotto la soglia di 50 microgrammi per metro cubo;
- ❑ Ritenuto opportuno, conformemente a quanto deliberato dalle varie amministrazioni regionali, provinciali e comunali presenti al tavolo congiunto istituito in materia, adottare ulteriori provvedimenti tesi a contenere il fenomeno dell'inquinamento atmosferico imponendo nella giornata di domenica 28 febbraio 2010, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il blocco totale del traffico veicolare (**ivi compresi i veicoli cosiddetti euro 4 ed euro 5 dotati di motori alimentati a benzina ovvero a gasolio anche se provvisti di FAP**);
- ❑ Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la Deliberazione di C.C. 24 Giugno 2003 n° 85 riguardante i criteri e procedure per l'adozione di provvedimenti di emergenza per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;



ORDINA

- ❑ Nella giornata del **28 Febbraio 2010** dalle ore **10.00** alle ore **18.00**, è istituito il divieto di **circolazione**, esteso a **tutte le categorie di veicoli a motore**, nell'area di territorio comunale compreso all'interno del seguente perimetro:
 - ❑ P.za Savarè intersezione Via Perugia;
 - ❑ Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume);
 - ❑ V.le Milano intersezione Via Cadamosto (limitatamente all'impossibilità per i veicoli di immettersi nel flusso veicolare di Via Cadamosto);
 - ❑ V.le Dalmazia intersezione Via D'Azeglio (consentendo l'accesso e la completa fruibilità dell'attiguo parcheggio pubblico "D'Azeglio" ma non, la prosecuzione della marcia in direzione P.le Fiume)
 - ❑ Via Monti intersezione Via D'Azeglio;
 - ❑ Via Defendente Lodi intersezione Via Vecchio Bersaglio (consentendo l'accesso e la completa fruibilità dell'attiguo parcheggio pubblico "ex macello" ma non, la prosecuzione della marcia in direzione Via dei Pescatori/Via del Capanno);
 - ❑ Via Cavallotti intersezione P.le Crema;
 - ❑ Via del Sandone intersezione tratto stradale di collegamento tra la S.S.9 (Emilia) e la S.P. 115;
 - ❑ V.le Europa intersezione V.le Pavia
 - ❑ V.le Europa intersezione Via della Marescalca (ambo gli accessi);
 - ❑ V.le Europa intersezione Via Di Vittorio;
 - ❑ V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio;
 - ❑ Via Buozi intersezione Via Grandi;
 - ❑ Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro;
 - ❑ Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi);
 - ❑ Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia);
 - ❑ Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia);
 - ❑ S.S.9 intersezione Via Lutero;
 - ❑ Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa;
 - ❑ V.le Piacenza intersezione V.le Emilia (rotatoria);
 - ❑ V.le Piacenza intersezione Via Rossini;
 - ❑ Via Massena intersezione Via Cremonesi;

- ❑ Deroga alle prescrizioni riguardanti il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
 - gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
 - Veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
 - Taxi ed autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente;
 - Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno e con il portatore di handicap a bordo;
 - Veicoli di proprietà del Comune di Lodi, della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia;
 - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - Veicoli di servizio utilizzati da:
 - ❖ Polizia Locale
 - ❖ Polizia Provinciale
 - ❖ Carabinieri
 - ❖ Polizia di Stato/ Polizia Stradale
 - ❖ Guardia di Finanza
 - ❖ Polizia Penitenziaria
 - ❖ Corpo Forestale dello Stato
 - ❖ VV.FF.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

- ❖ C.R.I.
- ❖ Corpi consolari e/o diplomatici
- ❖ FF.AA.
- ❖ Protezione Civile
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci, distribuzione derrate alimentari e pasti per servizi mensa a strutture sanitarie e assistenziali);
- Veicoli adibiti alla manutenzione della rete ferroviaria esclusivamente se riportanti esplicitamente il logo TRENITALIA (ovvero allo stesso riconducibile) ovvero utilizzati da soggetti appaltatori delle opere di manutenzione descritte esclusivamente se impegnati per interventi urgenti non altrimenti differibili (l'appalto delle opere dovrà essere debitamente attestato sa certificazione sottoscritta dal funzionario responsabile incaricato dal gestore della rete ferroviaria ed il medesimo atto dovrà essere esibito, in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo);
- Veicoli adibiti alla spazzatura meccanica delle strade, alla raccolta dei rifiuti nonché alla manutenzione della rete fognaria;
- Veicoli adibiti a servizi di soccorso stradale;
- Veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- Veicoli utilizzati da personale medico/medico veterinario in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli utilizzati dai ministri di culto per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Veicoli utilizzati in occasione di cerimonie nuziali e/o battesimi purché muniti di idonea certificazione (invito formale alla cerimonia da esibirsi, in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo). La deroga in oggetto è da intendersi valida esclusivamente se riferita a veicoli con a bordo un numero minimo di passeggeri (conducente compreso) pari a 3 (tre);
- Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario a consentire il deflusso degli stessi dalle aree pubbliche allo scopo destinate ed al successivo raggiungimento del proprio domicilio;
- Veicoli utilizzati per operazioni di trasloco, da o per il territorio del Comune di Lodi, precedentemente programmate (in tal caso dovrà essere esibita alle forze di polizia impegnate nelle attività di controllo, in caso di richiesta, adeguata documentazione);
- Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- Veicoli utilizzati dalle società sportive ovvero dai singoli iscritti aderenti alle società stesse, appartenenti a federazioni affiliate al CONI o ad altre federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime società sportive. Da tale certificazione dovrà risultare possibile evincere orario e luogo della competizione sportiva;
- Veicoli utilizzati per lo svolgimento/allestimento di manifestazioni, cerimonie, iniziative già programmate e formalmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale di Lodi. L'autorizzazione in oggetto dovrà essere esibita in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo e dalla stessa dovrà risultare possibile evincere orario, luogo e modalità di svolgimento della stessa;
- Veicoli ad uso privato utilizzati da:
 1. personale in servizio operativo di pronto soccorso sanitario (l'operatività dovrà essere debitamente attestata da certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio ed il medesimo atto dovrà essere esibito, in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo);
 2. individui sottoposti a terapie sanitarie indispensabili ed indifferibili debitamente attestate da certificazione medica da esibire, in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo;
 3. personale pubblico e/o privato con turni lavorativi che abbiano inizio o termine in fasce orarie tali da non consentire l'utilizzo dei mezzi pubblici (il turno di lavoro dovrà essere attestato da certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio ed il medesimo atto dovrà essere esibito, in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo);



Settore 7 - Ufficio Viabilità

4. operatori dell'informazione (compresi gli edicolanti), con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
 5. Veicoli di proprietà dell'A.R.P.A. ovvero veicoli privati utilizzati da operatori appartenenti al medesimo ente esclusivamente nel caso in cui la circolazione risulti motivata da inderogabili motivi di servizio (l'operatività dovrà essere debitamente attestata da certificazione sottoscritta dal Direttore Responsabile della sezione locale dell'Ente ed il medesimo atto dovrà essere esibito, in caso di richiesta, alle Forze di Polizia impegnate nell'attività di controllo);
 6. veicoli utilizzati da quanti si rechino presso aeroporti per le formalità di imbarco purché muniti di prenotazione;
- Ogni altra categoria di veicoli assimilabile a quelle indicate ai punti precedenti;

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e a mezzo di ogni altro regolamentare sistema di comunicazione all'utenza. L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica di aggiornamento.

Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio

IL SINDACO
Lorenzo GUERINI